

Con l'entrata in vigore del D. Leg.vo 58/97 sembrava che l'annosa disputa circa il possesso, o meno, della qualifica di U.P.G. da parte dei Tecnici della Prevenzione fosse, finalmente, definitivamente risolta in senso positivo; stante le numerose e-mail che il sottoscritto riceve in merito, debbo, purtroppo, prendere atto che il D. Leg.vo 58/97 succitato non solo non ha posto fine all'annosa e sterile disputa in merito, ma anzi ha, in modo del tutto imprevedibile, riaperto la disputa stessa, con interventi che mirano ad escludere, ovvero a limitare grandemente, il possesso di tale qualifica.

Da più parti, infatti, si alzano, periodicamente, voci che tendono a porre in dubbio il possesso di tale qualifica, oppure, da parte di talune Amministrazioni, si pongono in essere "atti" di vario tipo tendenti ad escludere il possesso della qualifica stessa o, quanto meno, a ridurne grandemente la portata.

Chiariamo subito cosa vuol dire essere Ufficiale di Polizia Giudiziaria: vuol dire che il soggetto che riveste tale qualifica è in grado di dare "ufficialità" all'atto che esso forma che, consequenzialmente, assume una veste ufficiale.

A prima vista sembra una precisazione inutile e leziosa, poiché tale definizione dovrebbe (uso il condizionale appositamente) essere patrimonio comune e condiviso; la realtà delle cose, purtroppo, è assai diversa, giacché da parte di taluni Responsabili di Servizi o di esponenti politici, anche di primo piano, si confonde, o almeno così traspare da alcuni loro scritti e/o interventi pubblici e dalle note a me pervenute, il significato della qualifica, cui sono attribuiti i significati più disparati.

Secondo taluni, ad esempio, la qualifica di "ufficiale" è riservata solamente a determinate figure professionali, ovvero quelle a livello dirigenziale (come se si trattasse di un grado delle Forze Armate!), mentre per tal altri la qualifica di U.P.G. finirebbe per distogliere i Tecnici della Prevenzione dai compiti di istituto, soprattutto quelli squisitamente rivolti alla prevenzione, poiché renderebbe impossibile una programmazione degli interventi preventivi e, consequenzialmente, la qualifica di U.P.G. non dovrebbe essere attribuita ai Tecnici della Prevenzione (secondo i propugnatori di quest'ultima teoria, i Tecnici della Prevenzione, nei casi in cui si trovassero di fronte ad un comportamento penalmente perseguibile, oppure rilevassero violazioni sanzionate in via amministrativa, dovrebbero richiedere l'intervento di Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria dipendenti di altre Amministrazioni per procedere in merito! Concedetemi di astenermi dall'aggiungere commento alcuno in proposito!).

Sono posizioni che, a mio sommo avviso, sono destituite di fondamento alcuno e rispondono a logiche che con situazioni riconducibili in un ambito giuridico hanno poco o nulla a che vedere, ma che, purtroppo, ciclicamente continuano a trovare albergo in disparate realtà.

Vediamo, prima di tutto, cosa prevede la normativa

L'art. 57 C.P.P. stabilisce che:

"Fatte salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

(omissis)

(omissis)

(omissis)

Sono agenti di polizia giudiziaria

(omissis)

(omissis)

Sono altresì ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55."

È contenuta nel terzo comma dell'art. 57 la disposizione che attribuisce ai Tecnici della Prevenzione, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, poiché il 2° comma dell'art. 1, D. Leg.vo 58/97 espressamente prevede che "Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; (Omissis)"

Dalla lettura combinata delle succitate disposizioni discende quanto segue:

solamente i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'art. 57 C.P.P. hanno connotato, in modo inscindibile, la qualifica di U.P.G. nella qualifica che essi rivestono. Per spiegarmi: un Ufficiale dell'Arma, ad es., non può non essere Ufficiale di Polizia Giudiziaria, non essendo, in alcun modo, possibile scindere le due qualifiche poiché il possesso del grado di Ufficiale, sia inferiore sia superiore (esclusi quindi gli Ufficiali Generali) comporta, automaticamente ed inscindibilmente, l'attribuzione della qualifica di U.P.G.;

il soggetti di cui al 1° comma, inoltre, essendo sempre in servizio durante tutto l'arco della giornata, rivestono sempre anche la qualifica di U.P.G.;

diverso invece il discorso per il Tecnico della Prevenzione, cui la qualifica è attribuita con alcune limitazioni, prima fra tutte la "temporaneità giornaliera" della qualifica stessa, rivestita solamente durante l'espletamento dell'attività propria del Servizio cui è assegnato. Questo vuol dire, prima di tutto, che una volta "stimbrato il cartellino", si ritorna ad essere semplici cittadini per riassumere la qualifica di U.P.G. al momento dell'entrata in servizio, sia in occasione del normale orario di lavoro sia quando si presta la propria opera in regime di pronta disponibilità o reperibilità, ovvero durante le ore di lavoro straordinario;

il Tecnico della Prevenzione, al contrario delle figure di cui al 1° comma dell'art. 57 C.P.P., non ha connotato, nella propria figura professionale, la qualifica di U.P.G., in modo inscindibile, poiché, per poter essere anche U.P.G., il Tecnico della Prevenzione deve:

operare nei Servizi;
svolgere compiti ispettivi e di vigilanza;

da quanto sopra si evince che vi sono (rectius: potrebbero esservi) dei casi in cui la qualifica di U.P.G. non è dovuta al Tecnico della Prevenzione; sono, come è ben intuibile, casi limite che, proprio perché sono eccezionali, non possono, né debbono, assurgere a regola; mi riferisco alla possibilità che un Tecnico della Prevenzione operante nei servizi, per motivi vari che non starò ad elencare, non svolga attività alcuna legata a compiti ispettivi e di vigilanza, così come espressamente indicato da 2° comma dell'art. 1, D. Leg.vo 58/97. in questo caso sia la qualifica sia l'indennità non sono dovute al Tecnico della Prevenzione che si trovi in tale situazione;

in altre parole non può essere l'Azienda a decidere, discrezionalmente, se un Tecnico della Prevenzione addetto a compiti ispettivi e di vigilanza possa, o meno, avere la qualifica di U.P.G.: se il soggetto è stato assunto ed inquadrato quale Tecnico della Prevenzione e svolge tali compiti DEVE avere la qualifica di U.P.G. e la relativa indennità economica;

la possibilità che un Tecnico della Prevenzione possa operare nei Servizi del Servizio Sanitario Nazionale anche senza compiti ispettivi e di vigilanza, traspare dal D. Leg.vo 58/97, che espressamente pone, come ho già avuto modo di sottolineare, due condizioni propedeutiche al possesso della qualifica, fra le quali è stata espressamente inserito lo svolgimento di compiti ispettivi e di vigilanza;

l'aver inserito tale condizione indica non solo che non tutti i Tecnici della Prevenzione debbano necessariamente svolgere tali compiti ma anche, al tempo stesso, che a coloro ai quali siano affidati siffatti compiti spetta la qualifica di U.P.G.;

per spiegare cosa intendo con "...che non tutti i Tecnici della Prevenzione debbano necessariamente svolgere tali compiti ..." cito i casi a me noti di alcuni Colleghi che hanno chiesto ed ottenuto di essere trasferiti temporaneamente ad altri Servizi; i Servizi cui sono stati assegnati non annoverano, fra le funzioni loro proprie, compiti ispettivi e di vigilanza: in questi casi, pur mantenendo la qualifica di Tecnico della Prevenzione, gli interessati svolgono tutt'altre mansioni ed hanno perso (sempre temporaneamente) le varie indennità proprie della qualifica, fra cui l'indennità di U.P.G.;

da parte di taluni è stata avanzata l'ipotesi che sia sufficiente la qualifica di "pubblico ufficiale" per poter svolgere le funzioni proprie di un Tecnico della Prevenzione: tesi che non esito a definire quantomeno bizzarra. A costoro non ho null'altro da consigliare che la lettura degli artt. 357 ss. Codice Penale: si dovrebbero accorgere da loro stessi quanto sia improponibile siffatta tesi, talmente tanto al punto da non doversi neppure commentare.

Detto quanto sopra resta da affrontare il problema del mancato riconoscimento, o peggio la revoca, della qualifica di U.P.G. e della relativa indennità.

Agire da soli non solo è, quasi sempre, piuttosto complesso e difficile, ma anzi controproducente nella stragrande maggioranza dei casi, per cui, a mio modo di vedere, è sempre meglio agire in modo coordinato con altri Colleghi, appoggiarsi alle Organizzazioni Sindacali, chiedere la tutela da parte della competente Autorità Giudiziaria (Amministrativa o del Lavoro soprattutto); in ogni caso non accontentarsi di risposte orali e/o evasive, ma pretendere spiegazioni chiare e fornite per iscritto.

Pongo alla vostra attenzione anche un altro aspetto del problema, costituito dalla possibilità di intentare una causa per "mobbing". Come voi saprete, nelle cause intentate per presunto "mobbing", il soggetto che si sente "mobbizzato" deve provare che il comportamento posto in essere nei suoi confronti si possa effettivamente configurare quale "mobbing".

Molto più praticabile è la strada del Giudice del Lavoro; recentemente la Cassazione Civile ha dato ragione ad un Collega che lamentava la mancata attribuzione della qualifica e della corresponsione della relativa indennità (ho richiesto copia della sentenza per poter meglio valutare la portata della stessa).

È appena il caso di ribadire, come i Giudici della Corte di Cassazione hanno ben evidenziato, che un'Amministrazione Pubblica non può "limitarsi" a togliere l'indennità di Polizia Giudiziaria ad un Tecnico della prevenzione senza adottare un atto formale; in altre parole la decisione di non corrispondere più gli emolumenti deve constare da un apposito atto amministrativo, in cui siano ben evidenziati i motivi e le motivazioni che hanno spinto l'Amministrazione ad emetterlo e non derivare da una semplice decisione comunicata oralmente (magari "nei corridoi") al diretto interessato oppure desunta dal mancato inserimento della relativa voce nel cosiddetto "cedolino dello stipendio".

Non mi dilungo oltre, spero di essere stato sufficientemente chiaro e di aver risposto esaurientemente alle molte richieste che mi sono pervenute; se così non fosse oltre a scusarmi con gli interessati, resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento, (anche telefonico).